



# COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Chiediamo la piena collaborazione di tutti i cittadini nell'osservare le regole con l'obiettivo di evitare contagi da CORONAVIRUS / COVID-19 e allo stesso tempo il rischio di mandare in crisi il Sistema Sanitario, in particolare gli ospedali.

## **Sintesi delle Norme che entrano in vigore da domenica 8 MARZO fino al 3 APRILE:**

- 1) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- 2) Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- 3) Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
- 4) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato.
- 5) Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
- 6) Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- 7) Sono consentite attività commerciali diverse di quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. Con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le strutture dovranno essere chiuse.
- 8) Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- 9) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

*In questo momento delicato e complesso siamo tenuti ad essere esempi di responsabilità e senso civico. Il rispetto delle regole e delle misure consigliate tutela noi le nostre famiglie e, in particolare, i nostri cari più vulnerabili. Supereremo certamente anche queste difficoltà grazie all'indispensabile aiuto e collaborazione di tutti.*

Il Sindaco  
Pietro Rossi